

La procedura per il rimborso del credito da dichiarazione per i contribuenti privi del sostituto d'imposta

di [Sandro Cerato](#)

Pubblicato il 17 Settembre 2013

come previsto dal decreto del Fare, per l'anno 2013 è prevista una specifica possibilità di utilizzare il modello '730-Situazioni particolari' per i contribuenti dipendenti/pensionati che non hanno un sostituto d'imposta nel 2013 ma hanno maturato un credito IRPEF

L'art. 51-bis, D.L. n. 69/2013 (inserito dalla legge di conversione, L. n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013) prevede che, a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando ai CAF dipendenti e agli altri soggetti abilitati a prestare l'assistenza fiscale, l'apposita dichiarazione modello 730, nonché la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.

Se dalle dichiarazioni presentate emergesse un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale sarà tenuto, alternativamente, a trasmettere telematicamente la delega di versamento, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, ovvero a consegnare al contribuente il modello F24 pre compilato, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emergesse un credito, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

Soltanto per l'anno 2013 (redditi 2012), i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario, in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 settembre al 30 settembre, la dichiarazione denominata "730-Situazioni particolari", soltanto se dalla stessa **risulta un esito contabile finale a credito**. In ogni caso, però, la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 situazioni particolari è una facoltà per il contribuente: resta comunque fermo l'ordinario utilizzo del

modello Unico.

Col provvedimento 22 agosto 2013 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e con la circolare esplicativa n. 28/E del 22 agosto 2013 sono stati stabiliti termini e modalità applicative di tale disposizione. In primo luogo viene precisato che, possono presentare il modello "730-situazioni particolari" per l'ottenimento del rimborso del credito, oltre ai titolari di redditi di lavoro dipendente, anche i titolari di alcuni dei redditi assimilati. Si tratta di soggetti che hanno percepito le seguenti tipologie di redditi:

- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole;
- borse di studio o assegni, premi o sussidi erogati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente;
- compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società;
- compensi per la collaborazione a giornali, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni;
- somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e assegni corrisposti da altre confessioni religiose;
- indennità corrisposte per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo;
- assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come, ad esempio, gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o quelli alimentari corrisposti ai familiari;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

La presentazione dei modelli 730, in assenza di un sostituto d'imposta, può avvenire, dal 2 al 30 settembre 2013, per il tramite di un CAF-dipendenti, oppure per mezzo degli altri soggetti che possono prestare assistenza fiscale (professionisti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, che hanno effettuato l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate). Come detto, i modelli 730/2013 possono essere presentati solo se determinano un esito contabile finale a credito (somma algebrica degli importi a debito e a credito del contribuente e dell'eventuale coniuge dichiarante) tenuto conto, anche, degli importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto dell'IRPEF e della cedolare secca sulle locazioni. Tali modelli possono, peraltro, essere presentati anche in forma congiunta: al ricorrere di tale ipotesi, non è necessario che il coniuge dichiarante sia titolare di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

E' bene precisare che, nel caso in cui il contribuente avesse già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730-Situazioni particolari, è opportuno che questo proceda, se possibile, ad annullare la precedente dichiarazione: tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, però, il modello "730-Situazioni particolari" non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o un precedente modello UNICO validamente presentato: analogamente, non è consentito presentare un modello 730 integrativo, successivamente alla presentazione di un modello "730-Situazioni particolari".

I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono consegnare al contribuente, entro la data dell'11.10.2013, la copia del modello 730/2013 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3) e trasmettere, entro la data del 25.10.2013, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i modelli 730/2013 elaborati, le schede relative alla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1), i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3), nonché la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta, inoltre, che, l'Agenzia delle Entrate rimborserà l'importo finale risultante a credito dei modelli 730/2013, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto, nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nel modello 730 (i.e. IMU,

TARES). A seguito della presentazione dei modelli 730 in esame, le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, compresi gli importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto dell'IRPEF e/o della cedolare secca sulle locazioni si intendono compensate con gli altri importi a credito, senza che il contribuente debba effettuare ulteriori adempimenti al riguardo.

Analogamente agli altri modelli 730 e ai modelli UNICO PF, non si ha diritto a rimborsi per importi fino a 12,00 euro: detti importi, però, possono essere utilizzati in compensazione, previa indicazione nel quadro "I IMU" del modello 730/2013; eventuali importi non utilizzati in compensazione potranno essere riportati, invece, nella dichiarazione successiva. Per ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, i soggetti interessati devono comunicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al contribuente, presentando l' apposito modello (reperibile nel sito dell'Agenzia delle entrate),direttamente in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, oppure presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

17 settembre 2013

Sandro Cerato